



COMUNE DI CASTELLIRI

ASSESSORATO ALLA CULTURA

Regolamento per il funzionamento del Concerto Bandistico Comunale

“Città di Castelliri - Domenico Conimi”

Articolo 1

Il Concerto Bandistico Comunale “Città di Castelliri Domenico Conimi”, riconosciuto con delibera del Consiglio Comunale N° 25 del 27/06/96, è disciplinato e organizzato secondo le disposizioni contenute nel presente Regolamento, così come previsto nella citata delibera.

Articolo 2

La Banda è dotata di un proprio Statuto che ne regola la vita e le funzioni e che non può essere in contrasto con il presente Regolamento.

Articolo 3

La Banda è una Associazione Musicale tenuta a perseguire le finalità di promozione e valorizzazione culturale nel campo della formazione ed istruzione musicale, così come previsto dal proprio Statuto.

Articolo 4

L'Organico della Banda, conformemente alle norme statutarie, è composto:

- a) dal Maestro Direttore e Concertatore;
- b) da un Copobanda;
- c) dai Musicanti effettivi ammessi a farne parte a norma del presente Regolamento.

I compiti gestionali, direttivi e di controllo, conformemente alle norme statutarie, sono svolti:

- 1) dal Presidente;
- 2) dal Consiglio Direttivo;
- 3) dal Collegio dei Revisori dei Conti;
- 4) dall'Assemblea dei Soci;

Articolo 5

Al Maestro Direttore e Concertatore, nominato dal Consiglio Direttivo, ed ai singoli componenti della Banda, non spetta alcun compenso o stipendio da parte dell'Amministrazione Comunale.

Articolo 6

La Banda dovrà provvedere al mantenimento e funzionamento della già esistente Scuola di Musica ad indirizzo bandistico. Saranno ammessi a frequentare detta Scuola tutti gli aspiranti che ne fanno debita richiesta scritta indirizzata al Maestro della Banda, controfirmata dall'esercente la patria potestà per l'aspirante minorenni. Le domande saranno vagliate e giudicate dal Direttivo della Banda, dando precedenza nelle iscrizioni ai residenti nel Comune di Castelliri. Potranno entrare a far parte della Banda, secondo le norme statutarie, gli Allievi della Scuola di Musica che, a giudizio del Maestro, abbiano superato con esito favorevole l'apposito Corso.

Articolo 7

L'Amministrazione Comunale si impegna a fornire in via continuativa alla Banda idonei locali al fine di consentire il funzionamento della Scuola di Musica di cui al precedente articolo, per le prove del Concerto Bandistico e per il deposito permanente delle attrezzature e del materiale della Banda stessa. L'Amministrazione Comunale provvederà direttamente alle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria, di illuminazione, di consumo idrico, di pulizia e di riscaldamento dei locali stessi.

Articolo 8

Attese le finalità didattiche e socio-culturali che l'attività bandistica riveste in seno alla vita sociale del paese, soprattutto con particolare riguardo alla sfera giovanile, alla Banda verrà corrisposto un contributo comunale annuo, iscritto nell'apposito capitolo di bilancio, così come previsto dalla su richiamata delibera del Consiglio Comunale N° 25 del 27/06/96, da non intendersi come compenso per i servizi che la Banda presterà per conto dell'Amministrazione Comunale, ma quale contributo per far fronte almeno in parte alle spese necessarie per il buon funzionamento della Banda stessa, a tale scopo la Banda è tenuta, così come espressamente indicato nella citata delibera, a presentare idonea rendicontazione annuale.

Articolo 9

La Banda si impegna ad effettuare prestazioni gratuite per il Comune di Castelliri, così come da consolidata tradizione, nelle seguenti ricorrenze:

- 1) Solennità del IV Novembre;
- 2) Festa del "Corpus Domini";
- 3) Processione del "Venerdì Santo";
- 4) S. Messa mattutina del 22 Ottobre in onore della Protettrice;
- 5) Cerimonie comunali occasionali (Visite Autorità, solennità civili ecc.).

Gli orari e le date dei servizi di cui sopra dovranno essere concordate tra l'Amministrazione Comunale e la Banda, affinché vengano favoriti, per quanto possibile, gli eventuali concomitanti impegni della Banda stessa fuori dal Comune.

Articolo 10

Considerata la rilevanza rappresentativa che la Banda riveste per il Comune, durante tutti i servizi i componenti della Banda stessa hanno l'obbligo di curare l'aspetto esteriore della persona, con particolare riguardo al decoro della divisa, nonché l'aspetto morale e comportamentale, al fine di una migliore valorizzazione del nome del Paese. Qualsiasi comportamento non conforme sarà redarguito, secondo le norme statutarie.

Articolo 11

La Banda è autorizzata a fregiarsi sulle divise, sugli accessori, sugli strumenti e sui timbri dello Stemma Comunale.

Articolo 12

Le divise, gli strumenti, le partiture musicali e gli attrezzi di musica acquistati dalla Banda restano di proprietà della Banda stessa e dovranno essere conservati a cura e sotto la responsabilità dei singoli musicanti assegnatari che ne risponderanno direttamente, secondo le norme statutarie, per incuria o danneggiamento volontario. E' vietato indossare la divisa o usare strumenti della Banda fuori dai casi consentiti dalla Banda stessa.